

ITALIAN COUNCIL NUOVA EDIZIONE (scadenza 30 settembre 2019) - FAQ
Aggiornamento del 20 agosto 2019

- 1) **Possono partecipare alla selezione progetti presentati nelle edizioni precedenti e che non sono stati ammessi al finanziamento? Possono essere coinvolti nei progetti artisti che hanno già vinto l'Italian Council?** Il bando non prevede esclusioni in tal senso.
- 2) **Sono un artista italiano ma non residente, rientro comunque nei requisiti?** Secondo l'art. 5 del bando è sufficiente che gli artisti coinvolti siano cittadini italiani.
- 3) **Sono un artista straniero ma residente in Italia, posso partecipare?** In base all'art. 5 del bando è necessario che l'artista sia cittadino italiano.
- 4) **Sono ammessi progetti che coinvolgano collettivi artistici?** Il bando parla di acquisizione o produzione di opere di un unico artista italiano o di promozione di un unico artista italiano in occasione di mostre monografiche o partecipazioni a manifestazioni internazionali. I collettivi artistici possono essere considerati in questa casistica in quanto espressione di un'unica autorialità.
- 5) **Siamo un collettivo composto sia da artisti italiani che da artisti stranieri, ma residenti in Italia: possiamo partecipare?** Poiché in base all'art. 5 del bando è necessario che gli artisti coinvolti nel progetto siano italiani, in caso di collettivi, tutti gli artisti devono essere cittadini italiani.
- 6) **È possibile presentare più domande in diversi ambiti di intervento? Gli ambiti di intervento e i finanziamenti sono cumulabili all'interno della stessa domanda?** Uno stesso proponente può presentare una sola domanda per l'intero bando. Le domande possono riferirsi a un unico ambito di intervento o, nel caso dell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*, di un solo sotto-ambito.
- 7) **Un artista può essere coinvolto in più progetti anche in diversi ambiti di intervento (esempio in un progetto che prevede la produzione di un'opera e in uno che prevede il suo coinvolgimento in una mostra monografica)?** L'art. 3.1 del bando afferma che uno stesso artista può essere coinvolto in più progetti di produzione (ambito 1 *Incremento di pubbliche collezioni*), purché presentati da proponenti differenti. Lo stesso può dirsi per l'intero bando e quindi anche per l'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*: un artista può essere coinvolto in più progetti, fermo restando che ogni proponente può presentare una sola domanda per l'intero bando.
- 8) **È possibile essere coinvolti, come curatore, in due progetti, entrambi presentati nella stessa edizione, ma in differenti ambiti, senza essere né soggetto proponente né beneficiario della promozione?** L'art. 3 del bando riferisce che "Proponente singolo e proponente capofila potranno partecipare al Bando con una sola domanda", mentre "partner e co-finanziatori potranno, nella loro qualità, sostenere più progetti". Questo aspetto è estendibile anche agli altri soggetti che a vario titolo lavorano al progetto.
- 9) **I progetti dell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*, possono prevedere la produzione di nuove opere?** Nell'ambito disciplinato all'art. 3.2 sono previsti progetti che riguardano, oltre a mostre in spazi internazionali e progetti editoriali, la partecipazione di un artista italiano a manifestazioni culturali internazionali periodiche oppure residenze professionali all'estero per artisti, curatori e critici italiani. La produzione di opere in questi casi non può essere inclusa nel finanziamento. Il contributo per la produzione di nuove opere è prevista invece dall'ambito 1. *Incremento di pubbliche collezioni*; tali opere saranno destinate alle collezioni di musei statali, regionali, provinciali, civici italiani.

- 10) Un museo che ha accettato nelle proprie collezioni opere realizzate con i finanziamenti di precedenti bandi, può accoglierne di nuove?** Uno degli ambiti di intervento del bando è finalizzato all'incremento delle pubbliche collezioni dei musei. Pertanto non ci sono vincoli per quelle istituzioni pubbliche che hanno già ricevuto nelle loro collezioni opere finanziate dalle passate edizioni dell'Italian Council.
- 11) I progetti dell'ambito 1. *Incremento delle pubbliche collezioni* possono prevedere l'acquisizione di un'opera e relativa valorizzazione di un artista non più vivente? Nell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti e promozione internazionale di artisti, curatori e critici* è ammessa la valorizzazione di artisti non più viventi?** Nel caso della sola acquisizione (ambito 1. *Incremento di pubbliche collezioni*), è ammessa l'acquisizione e relativa promozione e valorizzazione dell'opera di un artista non più vivente, purché realizzata negli ultimi 50 anni. Nell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti e promozione di artisti, curatori e critici*) solo per quanto riguarda i progetti editoriali, sono ammesse pubblicazioni che possono riguardare monografiche di artisti la cui produzione è legata agli ultimi 50 anni o aspetti e problemi dell'arte italiana degli ultimi 50 anni.
- 12) Sono ammessi progetti per mostre collettive di artisti italiani o la partecipazione di un artista a collettive internazionali oppure progetti che prevedano focus speciali di un artista italiano in mostre collettive?** Il bando non prevede il coinvolgimento di artisti italiani in collettive anche se internazionali, ma solo mostre monografiche di artisti viventi in istituzioni internazionali (art. 3.2.1). Per mostra monografica si intende una esposizione chiaramente identificabile come personale dedicata ad un artista italiano vivente, con propria comunicazione, promozione e valorizzazione.
- 13) Sono ammissibili progetti educativi e programmi pubblici di arte contemporanea (non necessariamente mostre, ma incontri, convegni, *summer schools*) che coinvolgano curatori italiani o artisti italiani?** Il programma Italian Council promuove esclusivamente i progetti previsti all'articolo 3 del bando e specificatamente ai punti 3.1 e 3.2: l'acquisizione di opere realizzate negli ultimi 50 anni o la produzione di nuove opere per musei pubblici italiani; mostre monografiche di artisti viventi; progetti che prevedano la partecipazione di un artista vivente a manifestazioni culturali periodiche (esempio: biennali, triennali, etc.); progetti che propongano residenze per artisti, curatori e critici in istituzioni accreditate di arte contemporanea; progetti editoriali legati all'arte contemporanea italiana degli ultimi 50 anni.
- 14) Il bando indica che non saranno concessi compensi per artisti, curatori e critici: non sarà quindi possibile riconoscere una retribuzione oraria all'artista neanche per le attività di studio, progettazione o realizzazione della nuova opera? Le spese di personale limitate al 15%, riguardano tutto il personale che parteciperà alla produzione del progetto? Come sono rendicontabili i costi per il personale interno al proponente e in che misura? L'art. 4 del bando specifica che non sono ammessi nel finanziamento concesso i compensi per artisti, curatori e critici. Relativamente all'ambito 1. *Incremento di pubbliche collezioni*, ogni spesa sostenuta dall'artista, compresi i costi legati alla progettazione della nuova opera, potranno essere inseriti nel budget, alla voce di produzione. Solo per quanto riguarda l'ambito 1. *Incremento di pubbliche collezioni* sono ammessi compensi per prestazioni professionali per il curatore del progetto, imputabili alla voce di spesa per la produzione.**
- Il limite massimo di spesa per il personale al 15% del totale, previsto dall'art. 4 del bando, è legato al personale impiegato come supporto al progetto (segreteria, commercialisti, comunicatori, etc.). Spese per il personale tecnico impiegato nella produzione dell'opera (macchinisti, montatori, assistenti, etc.) possono rientrare nel budget alla voce di spesa per la produzione.
- I costi del personale interno al proponente sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di

undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

- 15) Per quanto riguarda il co-finanziamento minimo del 20% a copertura del progetto, deve essere in possesso dell'istituzione proponente? Come deve essere poi rendicontata?** L'art. 3 del bando prevede che il 20% deve essere garantito dal proponente singolo o capofila nelle modalità previste dal bando e dai modelli allegati. Il proponente può ricorrere a co-finanziatori, sui quali la DGAAP si riserva di valutare il contributo; Il 20% di co-finanziamento va rendicontato alla fine del progetto assieme al saldo del finanziamento concesso e all'eventuale acconto del 30%.
- 16) Come sarà elargito il contributo? Cosa va inserito nel rendiconto?** L'art. 9 del bando disciplina le modalità di erogazione del contributo e di rendiconto, in tre o due fasi. Nel primo caso, è possibile richiedere un anticipo del 30% dell'importo del contributo concesso che sarà rilasciato dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa; tale acconto sarà rendicontato alla fine del progetto, assieme al saldo del contributo e al 20% di co-finanziamento; il rendiconto per richiedere la prima tranche sarà presentato al raggiungimento di spese vive pari al 35% del finanziamento concesso. Nel caso in cui non si richieda l'anticipo del 30%, il contributo sarà rilasciato in due fasi: un primo 35% a raggiungimento di spese vive per pari importo e un saldo a fine progetto. Nel rendiconto vanno inserite tutte le spese previste dal budget effettuate a partire dal trentesimo successivo alla comunicazione della graduatoria con i riferimenti ai giustificativi di spesa. I documenti originali non devono essere consegnati alla DGAAP, ma rimangono negli archivi del proponente e presentati dietro richiesta per eventuali controlli.
- 17) Quando e come va presentata la fidejussione bancaria o assicurativa nel caso si volesse chiedere l'anticipo del 30%?** La fidejussione va chiesta solo in caso di vincita e solo per il 30% di anticipo, come previsto dall'art. 9 del bando. La garanzia dovrà essere presentata all'atto dell'accettazione del finanziamento concesso e sarà svincolata a conclusione del progetto.
- 18) Nel caso di presenza di co-finanziatore, tutte le fatture relative al costo del progetto devono essere intestate all'ente proponente, oppure il co-finanziatore può saldare direttamente le spese pari all'importo cofinanziato?** Il finanziamento copre le spese intestate al proponente singolo o capofila. Le spese co-finanziate (20%) possono essere anche sostenute e saldate dal co-finanziatore, purché sia esplicitato nel giustificativo di spesa il riferimento al progetto e all'Italian Council, oltre che espressamente indicato nell'accordo di impegno al co-finanziamento previsto dal bando (art. 6.1 lett. o oppure art. 6.2 lett.n).
- 19) I partner culturali sono anche partner di progetto e quindi beneficiari del contributo?** Il proponente è l'unico beneficiario del contributo, anche in caso di partenariato; i sostenitori culturali del progetto sono considerati partner esclusivamente nella promozione culturale e non partner di progetto. Proponente capofila e partner culturali devono firmare un accordo come previsto all'art. 6.1 lett. n e art. 6.2 lett. m.
- 20) È possibile che l'artista contribuisca al co-finanziamento del progetto?** L'art. 3 prevede la presenza di co-finanziatori che possono anche essere *for profit* (sponsor); nell'ambito dello sviluppo dei talenti, gli artisti possono contribuire con il 20% quando proponenti, vale a dire esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni internazionali e residenze (cfr. artt. 3.2.2 e 3.2.3 e art. 3.2 lettera B).

- 21) La data di scadenza del bando è il 30 settembre, la graduatoria quando dovrebbe essere pubblicata? Entro quando deve avere termine il progetto ammesso a finanziamento?** Non è possibile prevedere quando saranno pubblicati i risultati del bando, che dipendono dai tempi di istruttoria da parte dall'Amministrazione e di valutazione della Commissione. I progetti ammessi al finanziamento devono comunque svolgersi entro il 2020.
- 22) Le scadenze segnalate agli articoli 3.1 e 3.2 (11 mesi dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione della graduatoria di merito), riguardano tutte le fasi del progetto?** Il periodo di 11 (undici) mesi non prorogabili a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria previsti dal bando, riguarda il progetto nella sua interezza comprese le attività di promozione e valorizzazione.
- 23) Nell'art. 3.2 si legge che ogni singolo artista, curatore o critico deve essere sopportato da istituzioni straniere: cosa significa? Può presentare l'artista anche un curatore/gallerista straniero?** Ogni singolo artista, curatore o critico, quando partecipa come proponente nell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*, deve presentare con la domanda obbligatoriamente un accordo firmato con l'istituzione che lo supporta e promuove il progetto (cfr. pag. 4 del bando e art. 6.2 lett. m). Un critico o curatore straniero può presentare domanda (sempre supportato da un'istituzione straniera) solo nei casi dei progetti previsti all'art. 3.2 punti 1 e 4. Le gallerie private, essendo enti con scopo di lucro, non possono presentare domanda di partecipazione al bando.
- 24) Cosa si intende per istituzione culturale straniera ai fini del bando? Gli istituti stranieri o le accademie straniere in Italia rientrano in questa categoria? E gli Istituti Italiani di Cultura all'estero?** Ai fini del bando, per istituzioni straniere si intendono istituzioni culturali non italiane attive nell'ambito dell'arte contemporanea, come, a titolo meramente esemplificativo: musei, centri d'arte, spazi espositivi, istituzioni *non profit*, etc. Gli Istituti stranieri in Italia rientrano tra le istituzioni straniere come sopra descritte; tuttavia, si fa presente che lo scopo primario del bando è la promozione dell'arte italiana all'estero inteso come al di fuori dei confini nazionali. Le Ambasciate, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura all'estero sono istituzioni italiane all'estero e non istituzioni straniere.
- 25) È obbligatorio prevedere una istituzione straniera per la promozione del progetto?** Per i progetti dell'ambito 1 (*Incremento di pubbliche collezioni*) è obbligatoria, pena esclusione dal bando, una forma di promozione presso una istituzione straniera ed è quindi necessario presentare un accordo come descritto all'art. 3.1 del bando. Per i progetti dell'ambito 2 (*Sviluppo dei talenti*), a meno che il proponente non sia una istituzione straniera, sono obbligatori (pena esclusione) accordi tra proponenti italiani e istituzioni straniere che promuovono il progetto o tra artisti, curatori e critici proponenti e istituzione straniera che promuove il progetto. Tutti gli accordi previsti dal bando e necessari alla partecipazione sono elencati agli art. 3.1 e 3.2 e agli articoli 6.1 e 6.2.
- 26) Come si effettua il caricamento della domanda? Perché non riesco a caricare la domanda anche se compio correttamente tutti i passaggi?** Dopo che il proponente o il proponente capofila ha effettuato la registrazione e ha richiesto il pin è possibile caricare un unico file pdf contenente sia la documentazione richiesta (presentata sulla base dei modelli allegati al bando), sia le immagini. Il sistema non prevede il salvataggio degli stati intermedi, dunque la domanda deve essere inviata una sola volta completa di tutta la documentazione. Alcuni sistemi di protezione (*firewall*) in particolare di strutture pubbliche, possono creare conflitti durante il caricamento della domanda. In questo caso si consiglia di provare a caricare la domanda utilizzando differenti *browsers* o differenti terminali.
- 27) Sono ammissibili progetti di residenza che coinvolgano più artisti oppure artisti, curatori e critici congiuntamente? Sono ammissibili a finanziamento i risultati della residenza?** Per quanto

attiene ai progetti di residenza (art. 3.2.3) ed esclusivamente per tali progetti, sono ammissibili progetti congiunti che coinvolgano più soggetti – qualora il programma di residenze dell'istituzione internazionale deputata e accreditata lo preveda – se la domanda è presentata da una istituzione come da art. 1 (enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti, purché tutti senza scopo di lucro). Artisti, curatori e critici (supportati da una istituzione) possono presentare domanda individualmente secondo quanto previsto dall'art. 3.2.3 lettera B (e secondo le altre indicazioni dell'art. 3.2) per progetti di residenza da svolgere autonomamente. Fermo restando che non possono essere ammesse a finanziamento spese per la produzione di nuove opere d'arte, se il programma di residenza dell'istituzione prevede come risultato finale la realizzazione di una mostra o di una pubblicazione, tali costi sono ammissibili (sulla misura massima del finanziamento si rimanda all'art. 3.2 lettera c).